federazione
regionale
degli
ordini
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
del
friuli venezia giulia

Sede legale c/o

Ordine di Trieste

Via Genova, 14 34121 TRIESTE tel. 040 768720 fax 02 30133584

architettitrieste@archiworld.it

c.f. 90056670327

Sede operativa c/o

Ordine di Pordenone

Piazzetta Ado Furlan, 2 33170 PORDENONE tel. +39.0434.26057 fax +39.0434.245018

architettipordenone@archiworld.it

oappc.pordenone@archiworldpec.it

OSSERVAZIONI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Federazione Regionale degli Ordini

Architetti PPC del Friuli Venezia Giulia

Il Presidente

dott. arch. Vittorio Pierini

Nota introduttiva

La Federazione Ordini architetti PPC del Friuli Venezia Giulia ha inteso interpretare il lavoro di redazione delle Osservazioni al PPR non solo come analisi dettagliata del nuovo strumento pianificatorio che influirà in maniera significativa sul nostro operare, ma come momento per riflettere sul ruolo della Nostra professione nelle dinamiche di trasformazione del paesaggio.

Ogni Ordine ha invitato i propri iscritti ad analizzare il PPR, a fare un lavoro di conoscenza del nuovo strumento normativo, ma anche di comprensione ed individuazione delle criticità che ne potrebbero derivare. L'attività è stata organizzata in gruppi di lavoro composti da numerose colleghe e colleghi, all'interno dei quali ognuno ha portato le proprie conoscenze, esperienze, sensibilità.

Il testo, pertanto, oltre al significato tecnico di "osservazione al piano", ha via via assunto il ruolo di testimone del sentire di una cospicua parte del mondo professionale e culturale (occorre ricordare come nel Friuli Venezia Giulia operino oltre 2000 architetti), primariamente responsabile della gestione, trasformazione e conservazione del paesaggio.

Gli Ordini provinciali hanno focalizzato l'analisi del PPR sugli aspetti che maggiormente interessano il proprio territorio: i colleghi della provincia di Trieste hanno concentrato le proprie analisi sulla parte "statutaria" del Piano, essendo quel territorio sottoposto a vincoli per più della metà. Nel caso della provincia di Gorizia, invece, hanno assunto importanza notevole le connessioni transfrontaliere, in un paesaggio in cui il limite è politico, non fisico. Per i gruppi di lavoro di Udine e Pordenone, la ridotta superficie oggetto di tutela ex art. 136 e 142, ha portato a considerazioni più significative sulla parte "strategica".

Al di là delle specifiche osservazioni allegate, pare doveroso segnalare alcune questioni di metodo, che vedono concordi le istanze pervenute dai singoli Ordini provinciali:

- 1. In primo luogo la difficoltà di lettura del Piano legata alla quantità di documenti e allegati. Sebbene sia stata da tutti apprezzata la parte di analisi (in cui si evidenziano alcune incertezze dovute verosimilmente alla mole di dati), si rilevano maggiori criticità per la parte progettuale, laddove parti di analisi e progetto si affiancano o sovrappongono. Spesso i documenti si riferiscono a destinatari differenti: le indicazioni puntuali e cogenti, e i meccanismi di gestione e indirizzo non emergono con l'auspicata chiarezza, complicando verosimilmente il lavoro di uffici comunali, liberi professionisti, privati cittadini.
- 2. La comprensione dei documenti è complicata dalla mancanza di glossari specifici, e di un'armonizzazione delle definizioni, che spesso configgono tra i diversi elaborati del PPR: termini di carattere generico (paesaggio, territorio, tradizione, storicità, identità) sono usati con accezioni completamente diverse a seconda del contesto semantico, invalidando così il valore tecnico-scientifico dei documenti stessi.
- 3. Nel redigere il Piano, non sembra esserci stata una congrua valutazione delle ricadute che la sua adozione produrrà sul lavoro dei professionisti e delle istituzioni, nonché delle ripercussioni sui cittadini. Non si è data

adeguata attenzione a procedure particolari come la compatibilità paesaggistica (ad esempio l'applicazione della salvaguardia su opere, ad oggi sanabili) o il conflitto tra le prescrizioni d'uso ed il DPR 31/2017.

4. Il tema della "partecipazione". A fronte del già richiamato cospicuo lavoro di analisi ed esposizione dei risultati, si è rilevato uno scarso coinvolgimento della comunità, e in particolare degli Ordini professionali, nel lavoro di "costruzione" delle direttive e prescrizioni. Questa appare come un'occasione persa, perché è proprio su queste questioni che il ruolo degli architetti poteva essere maggiormente utile.

In coerenza con i contenuti delle presenti osservazioni, la Federazione rinnova la massima disponibilità a dare un fattivo contributo acciocché il PPR possa effettivamente divenire uno strumento finalizzato ad una migliore e consapevole gestione del paesaggio, che è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle area urbane e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali come in quelle della vita quotidiana".

Premessa

L'Architetto, il pianificatore, il paesaggista, il conservatore sono attori del paesaggio che nel corso del tempo hanno contribuito alla sua determinazione e alla sua conformazione attraverso la pianificazione e le architetture .

Una nostra consultazione *ex post* del progetto di Piano, rende riduttivo un contributo che, in fase preparatoria, avrebbe potuto fornire input utili alla sua costruzione. Senza voler entrare nel merito di tale metodo, si coglie l'opportunità dello strumento delle osservazioni per contribuire, con spirito collaborativo, alla lettura di un Piano che si appresta ad essere approvato e pertanto già prefigurato nella sua struttura e nel suo progetto.

La Convenzione Europea del Paesaggio rappresenta una svolta fondamentale nel modo di concepire il concetto di paesaggio e le politiche di intervento ad esso relative, legandolo strettamente alle Comunità che lo hanno prodotto, e che lo vivono quotidianamente. Tale concetto rappresenta un superamento sostanziale della vecchia concezione estetica, per cui il "bel paesaggio" riguardava solo porzioni limitate del territorio da tutelare attraverso il vincolo: tutto ciò che ci circonda e che possiamo percepire è "paesaggio". Questa visione culturale comporta una profonda innovazione nelle politiche ad esso dirette; se tutto è paesaggio, è evidente che esso non dovrà essere solo tutelato e vincolato, ma riqualificato, riutilizzato, riordinato e restaurato, laddove le condizioni lo richiedano, o ancora valorizzato con progetti finalizzati ad un suo uso nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile dell'intero territorio.

In coerenza con quanto detto sopra, il Piano Paesaggistico deve quindi rappresentare una concreta occasione ed opportunità per avviare una politica costruttiva sul territorio di riqualificazione ambientale per la valorizzazione degli ambiti di più elevato pregio.

E' evidente che il Piano, così come adottato, manca di una visione strategica della futura organizzazione territoriale volta a elevare la qualità e la fruibilità sociale dei paesaggi della regione: il riconoscimento e la normazione delle sole tre "reti" (ecologica, dei beni culturali e della mobilità lenta) non appartiene ad una moderna visione di paesaggio (ben espressa ad esempio nel Piano della regione Puglia) e tale operazione non costituisce un'opportunità di sviluppo sostenibile del territorio.

Se consideriamo inoltre il codice dei Beni Culturali, ed in particolare il dettato normativo, è unitariamente riconosciuto come una delle principali innovazioni introdotte dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) riguardi proprio il cambiamento di prospettiva culturale su cui si fonda la nuova visione di pianificazione territoriale di livello regionale.

Da un'idea di tutela di tipo statico, prevalentemente volta alla conservazione e riferita dal punto di vista spaziale ai soli beni paesaggistici, si è definitivamente passati ad un approccio "dinamico", intendendo con questo termine l'effettiva opportunità di poter gestire in modo equilibrato le esigenze di sviluppo delle attività economiche incidenti sul territorio, e le esigenze di tutela delle sue caratteristiche paesaggistiche.

Tale approccio, definito come pianificazione paesaggistica integrale, viene espressa dagli artt. 135 e 143 del Codice, che sottolineano l'importanza di prendere in considerazione il paesaggio nella sua globalità, disciplinando tutto il territorio regionale, ovvero formulando regole definite dalle diverse intensità di valore e conseguenti esigenze di tutela, valorizzazione e potenziale di trasformazione espresse dai diversi ambiti riconosciuti nella parte statutaria. In particolare, il piano non deve ridursi alla vestizione dei vincoli, ma è

l'occasione per esprimere esplicite "previsioni di indirizzo sull'uso di tutto il territorio regionale, sia esso pubblico o privato, dettando le linee di sviluppo in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati" (art. 135 comma 2 lett. d del Codice) ed "individuando le misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate" (art. 143, comma 1,lett. h). Solo in questo modo è possibile trovare concretizzazione del principio di necessità della "gestione dei paesaggi", come previsto nella Convenzione Europea del Paesaggio.

Diviene a questo punto importante considerare gli aspetti che influiscono maggiormente sull'efficacia o meno del piano, su come questo venga integrato dagli strumenti di pianificazione subordinati: la sfida è appena stata lanciata e richiederà l'impegno di tutti per mantenere l'equilibrio fra tutela e valorizzazione. La semplificazione delle procedure autorizzative dovrà integrarsi in un quadro che garantisca un elevato rapporto fra qualità e progetto in tutti i comparti della vita economica e sociale della regione, specialmente quelle legate allo sviluppo (infrastrutture, poli intermodali, poli industriali), nella difesa delle originali specificità in relazione con altre culture, e della centralità del Friuli Venezia Giulia nel nuovo contesto territoriale europeo.

Si prende atto che la parte statutaria è stata concordata tra Regione e MIBACT a conferma e rettifica di vincoli sovraordinati esistenti. Si riconosce al lavoro svolto un'approfondita e dettagliata definizione degli aspetti statutari, e la conseguente informatizzazione dei dati che confluiscono in una banca dati uniforme e facilmente consultabile.

Considerato che l'eventuale aggiornamento dei contenuti statutari è demandata alla fase di adeguamento dei Piani Regolatori Comunali, come si evince dall'art. 7 comma 3 delle norme di attuazione, si ritiene di orientare il documento di osservazioni con particolare riguardo alla componente strategica e gestionale del PPR, senza però tralasciare le prescrizioni d'uso immediatamente cogenti, di maggior impatto all'esercizio della nostra professione.

All. 3 B) Norme Tecniche di Attuazione

Considerazioni generali

Le NTA non sempre sono di facile lettura. Emerge una stesura a "più mani" riscontrabile sia in una struttura dei paragrafi non uniforme, che in un lessico non uniforme. Inoltre si evidenzia che per aiutare il lettore nella consultazione sarebbe bene inserire nell'indice i riferimenti alle pagine.

Si invita a verificare la corrispondenza tra capitoli tra indice e corpo del testo (vedi articolo 56).

Osservazione	E' necessario che il lessico sia univoco.
Motivazione	Vista l'immediata applicazione delle "prescrizioni d'uso" si ritiene opportuno che la terminologia utilizzata sia interpretata in modo univoco.
Proposta	Inserire glossario che porti ad un'univoca interpretazione dei termini utilizzati nel documento. Si segnalano ad esempio: • nuova edificazione, al capo III del titolo II • strategie coerenti, al comma 4 art. 8 • elementi dissonanti, art 21

Osservazione	Poiché talvolta le aree non si classificano in modo univoco negli articoli delle norme risulta difficile capire se gli interventi sono soggetti o meno ad autorizzazione paesaggistica. Manca una documentazione che schematizzi le fattispecie previste dall'accordo di semplificazione Stato Regione FVG, dal DPR 13/02/2017 N 31 e dal presente PPR.
Proposta	Al fine di consentire la corretta applicazione delle prescrizioni d'uso dei beni tutelati si richiede l'introduzione negli elaborati di piano di un vademecum che ponga in relazione e schematizzi le fattispecie previste dall'accordo di semplificazione Stato Regione FVG, dal DPR 13/02/2017 N 31 e dal presente PPR.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Art. 6 Valutazione ambientale strategica

Osservazione	La VAS rappresenta un'opportunità per attivare meccanismi di copianificazione e per dare continuità ai percorsi partecipativi.
Motivazione	Gli accordi della deliberazione della Giunta Regionale numero 433 del 07 marzo 2014, riportano l'approvazione dello Schema della struttura del PPR nel quale si decideva che,nelle zone dove la "densità" di morfotipi è maggiore (parte definita "statutaria", nel Quadro conoscitivo) sarebbero stati avviati, oltre al catalogo, banche dati ed alla attivazione della piattaforma informatica, anche gli accordi di copianificazione. La VAS non specifica come mai, proprio nelle zone dove la "densità" di morfotipi è maggiore, tali accordi non ci sono stati.
Proposta	Inserire indicazioni per protocolli di pianificazione;

CAPO II

QUADRO CONOSCITIVO E OBIETTIVI DEL PPR

Art. 8 Obiettivi del PPR e obiettivi di qualità del paesaggio

Osservazione e motivazione	Il PPR riconosce espressamente al comma 1 l'opportunità di tutela e miglioramento della qualità in tutto il territorio regionale. Per tale motivo si ritiene utile che il PPR affidi espressamente alla pianificazione locale il compito di integrare ed estendere le proposte avanzate con le convenzioni stipulate con il territorio nel caso dell'elaborazione del piano. Spesso infatti i suggerimenti localmente espressi vanno estesi su un ambito esterno a quello del Comune proponente, che ha individuato l'approfondimento relativo al suo ambito. Talvolta l'estensione può a sua volta suggerire ulteriori proposte.
Proposta	Inserire un nuovo comma relativo alla continuità dei percorsi partecipativi: "sede di adeguamento al PPR, gli strumenti urbanistici generali devono considerare le proposte e gli approfondimenti esito dei percorsi partecipativi al P.P.R. inerenti l'ambito Paesaggistico di riferimento, anche qualora il comune non avesse aderito a nessun

Percorso partecipativo".	
--------------------------	--

Osservazione	L'articolo al comma citato recita: "a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate". Si reputa di integrare ai fini di una condivisa inclusione sociale.
Motivazione	L'integrazione del comma 2, lettera a) dell'art. 8 del Capo II delle Norme Tecniche di Attuazione, ha lo scopo di evidenziare un'esigenza di fruibilità da parte di disabili che rivendicano il diritto di fruire in modo indipendente spazi aperti e luoghi chiusi si ad'interesse culturale che paesaggistico, diritto attualmente disatteso nonostante il recepimento della Carta europea dei diritti dei disabili per la loro inclusione sociale in forma non discriminatoria.
Proposta	Si ritiene di integrare detto articolo come segue: "a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate, incluse le fasce deboli".

CAPO III

EFFICACIA, AGGIORNAMENTO E ATTUAZIONE DEL PPR

Art. 11 Opere pubbliche ricadenti in beni paesaggistici

Osservazione	Resta ferma l'applicazione delle disposizioni prevalenti, dirette alla tutela della pubblica incolumità, sulle disposizioni definite dal PPR [] da cause imprevedibili e di forza maggiore a condizione che le opere previste siano di assoluta necessitàprevio parere favorevole vincolante emesso dai competenti organi del Ministero sulla base di preventiva istruttoria ai sensi del citato articolo 146, comma 7, del Codice. Terminati i motivi di forza maggiore, devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero dello stato dei luoghi. Comma poco chiaro e contraddittorio
Motivazione	Poichè le cause imprevedibili e di forza maggiore in genere presuppongono l'urgenza dell'intervento si ritiene che siano in contrasto con le procedure autorizzative previste in questo comma. Inoltre non è definita la norma, l'ente o l'autorità cui compete la dichiarazione di pubblica incolumità.
Proposta	Si ritiene opportuno inserire un protocollo procedurale sia per l'identificazione degli interventi oggetto del presente comma che per regolamentare l'iter burocratico di parere

(ad esempio conferenza di servizi).

Art. 12 Revisione e aggiornamento del PPR

Osservazione	Previsione di una progettazione partecipata completa e continuativa, ai sensi di Agenda 21.
Motivazione	Il Piano è dichiarato come un percorso continuativo (ved. pag. 40 della Relazione Generale), ma per garantire questa continuità prevede pochi strumenti, eccezione fatta per l'Osservatorio e per il Tavolo Tecnico. Inoltre, diversamente da quanto accaduto durante la formazione del Piano stesso, non è prevista la partecipazione sistematica, o perlomeno, l'interazione con i portatori di interessi durante le future revisioni e gli aggiornamenti del Piano.
Proposta	L'art. 12 dovrebbe avere un più esplicito riferimento ai principi dell'Agenda 21, prevedendo partecipazione e coinvolgimento dei diversi portatori di interesse anche nelle fasi di revisione del PPR.

Art. 13 Conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPR

Osservazione	Comma poco chiaro.
Motivazione	La lettura combinata dei commi costituenti l'art. 13, prefigura uno scenario di adeguamento del PPR alla scala comunale con il rischio di un congelamento dei Piani regolatori non conformi, a discapito di varianti di livello comunale per il territorio estraneo alla parte statutaria, componente quest'ultima che risulta già tutelata dalle vigenti disposizioni di norma trascurando che il contesto non vincolato è proprio quello che necessita di essere salvaguardato. La pianificazione paesaggistica, qualora non si concretizzi mediante la citata pianificazione sovracomunale in capo alle UTI, nelle cui more è temporaneamente demandata alle disposizioni LR 21/2015, rischia di avviare un adeguamento sparso e senza una regola e senza una logica soprattutto nei contenuti della parte strategica del Piano, per la quale si auspica che i Piani regolatori si conformino secondo un disegno territoriale preciso e orientato alla qualità ed alla valorizzazione in chiave paesaggistica.
Proposta	Si chiede pertanto di rivedere tale articolo e di coordinare l'adeguamento del PPR alla scala comunale secondo una visione sovracomunale legata al progetto di Piano. In tale scenario, il quadro pianificatorio regionale, in cui si colloca il Piano paesaggistico, pare di difficile lettura, soprattutto in rapporto con il governo del territorio, attualmente confinato al vetusto PURG e non chiaro rispetto all'approvato PGT. Senza una riorganizzazione dell'apparato legislativo in materia di pianificazione territoriale, vi è il rischio oggettivo di una commistione di funzioni, di un rapporto non chiaro tra questi tre strumenti. Chiaro non è il confine tra pianificazione paesaggistica e pianificazione urbanistica entro i Piani regolatori, "figli" oramai di una "vecchia generazione"dove il "consumo di suolo zero" richiamato dal PPR non è declinabile nell'immediato, soprattutto perché la pianificazione urbanistica non dispone di strumenti dinamici e aggiornati,

rimanendo i Piani regolatori costruiti in larga parte su fabbisogni e previsioni insediative "figlie" di alcuni decenni fa e che non risultano allineate con l'attuale momento storico. Per tali motivazioni l'adeguamento dei PRGC, così come previsto, dovrebbe coordinarsi entro revisione generale della pianificazione comunale anche in chiave strategico-operativa "svecchiando" quel modello pianificatorio che fonda le sue radici nel PURG del 1978. Operare per aggiornamenti consecutivi e plurimi della pianificazione alla scala comunale, pare comportare un approccio non efficace in chiave paesaggistica e territoriale ed un dispendio di risorse.

Per quanto soprariportato, l'attuazione demandata al singolo comune, non pare premiare un disegno di paesaggio a discapito di una lettura confinata di componenti più ampie, pertanto, perseguendo oggi le finalità esclusive del PPR, si chiede di rivedere l'art. 13 vincolando l'adeguamento della pianificazione comunale attraverso ambiti funzionali alla parte strategica, evitando che il recepimento possa determinarsi a macchia di leopardo e demandato alla sola volontà del singolo Comune.

Art. 14 Conferenza di servizi

Osservazione	Delucidazioni in merito al coordinamento della procedura di VAS.
Motivazione	La valutazione ambientale strategica viene richiamata solo nei termini di un eventuale coinvolgimento dei soggetti con competenze ambientali e non anche nelle modalità di coordinamento con le procedure di adeguamento. La VAS, intesa quale processo endoprocedimentale nella costruzione di Piani e programmi, e non anche processo parallelo alla fase pianificatoria, individua nel piano di monitoraggio del PPR, diverse modalità di controllo del PPR stesso attraverso un corposo numero di indicatori strutturati per la parte statutaria nelle schede di paesaggio e per la parte strategica organizzati per reti.
Proposta	Si chiede di implementare l'articolo 14 disciplinando le modalità di coordinamento della VAS nell'ambito della pianificazione alla scala comunale in fase di adeguamento al PPR e le modalità con cui l'adeguamento contribuirà al monitoraggio del Piano.

TITOLO II

PARTE STATUTARIA DEL PPR

CAPO I

AMBITI DI PAESAGGIO

Art. 16 Ambiti di paesaggio

Considerazioni generali

Gli Ambiti di Paesaggio (come definito dal comma 2) si pongono come strumento di conoscenza del territorio e di individuazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari, quali "i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico, i caratteri ambientali ed ecosistemici, le figure territoriali di aggregazione dei morfotipi, gli aspetti identitari e storico culturali, l'articolazione amministrativa del territorio e dei relativi aspetti gestionali". Le schede di ciascun ambito e le analisi in esso contenute costituiscono elementi preliminari necessari per le future scelte del PPR ed i conseguenti orientamenti.

Si apprezza che lo strumento pianificatorio sia ricognitivo dei vincoli e delle tutele esistenti sul territorio, tuttavia si rilevano diverse lacune e carenze nella grande quantità di informazioni raccolte nelle schede d'Ambito di Paesaggio che sembrano trattare con sommarietà e carattere didascalico molti punti, aspetti e caratteri fondamentali per il territorio dell'Ambito. Si rilevano, inoltre, anche vari giudizi e considerazioni che talvolta appaiono discordanti. A queste lacune si affiancano la mancanza di opportuni rimandi a riferimenti esterni, come un'adeguata bibliografia che permetta l'approfondimento di quanto trattato in maniera sintetica. Occorre evidenziare, quindi, che alcune analisi e temi necessitano di essere adeguatamente riconsiderati in quanto il necessario approfondimento degli stessi da parte degli strumenti urbanistici dovrà seguire quanto individuato dalla scheda d'Ambito e dagli altri elaborati che si pongono come le basi della conoscenza del PPR.

E' emerso inoltre che non sempre le schede d'ambito riconoscono i paesaggi così come definiti dal Capo II del Titolo III, Pertanto non sempre emergono contenuti utili per una strategia progettuale. Ad esempio nell'AP11 il territorio costiero viene richiamato principalmente per il carattere di panoramicità dei luoghi, risulta lacunosa invece la forte relazione con la città.

Osservazione	I confini d'Ambito non sempre tengono conto delle strategie progettuali.
Motivazione	Si ritiene opportuno far corrispondere confini d'Ambito ed aree di strategia progettuali comuni. Spesso i confini fisici presi come delimitazioni d'ambito corrispondono a delle centralità progettuali.
Proposta	 Rivedere AP11, in particolare si ritiene che i siti del Villaggio del Pescatore, di San Giovanni di Duino con le risorgive del Timavo e della pieve di San Giovanni in Tuba, rappresentino caratteri tipici del Carso. Valutare la suddivisione di ambiti diversi del territorio del Tagliamento.

Osservazione	Non sempre le dinamiche di trasformazione sono adeguatamente approfondite a livello d'Ambito.
Proposta	Ogni ambito di paesaggio dovrebbe, secondo lo schema adottato, essere definito considerando: - l'interpretazione strutturale (invarianti strutturali) - le dinamiche di trasformazione - le aree degradate, non luoghi, paesaggi di transizione - i valori e le criticità SWOT - l'abaco dei MORFOTIPI. In tal senso la normativa proposta deve essere integrata con un meccanismo sufficientemente agevole a produrre i necessari aggiustamenti e di considerare sufficientemente le dinamiche di trasformazione, nel riguardo degli ambiti del paesaggio con un carattere insediativo-strutturale in termini di dimensioni e di contenuti.

Art. 17 Morfotipi

Considerazioni generali

Non si condivide la scelta operata riguardo alla procedura ricognitiva dei morfotipi, poiché non sembra tener conto della complessità del territorio, sia per la sovrapposizione di tipi diversi sia per la mancata connessione con gli elementi fisici del territorio.

A questo proposito si propone di sottolineare la possibilità data agli Enti locali di riconoscere e definire morfotipi così da meglio considerare la varietà esistente sul territorio, fermo restando che potrebbero essere esplicitati a livello di PPR dei criteri di riconoscimento più completi.

Osservazione	Come dichiarato il PPR-FVG, "diversamente dalle esperienze delle altre Regioni, ha approfondito quei caratteri morfotipologici che presentano una apprezzabile ricorsività sul territorio ad un livello scalare più minuto di quello territoriale focalizzando l'attenzione sugli insediamenti e sullo spazio agrorurale". Una lettura del morfotipo a livello territoriale, solo accennata nella relazione di PPR, non viene sviluppata negli elaborati di piano. Questo non permette di individuare quelle caratteristiche identitarie dei sistemi territoriali che debbono essere considerate come invarianti del paesaggio regionale.
Motivazione	La definizione dei "morfotipi" non permette di creare una scala di valori degli elementi che compongono il paesaggio regionale, necessaria come base fondamentale per affrontare la fase progettuale. La definizione dei morfotipi regionali "strutturali", così come proposta nel corso dei workshop finalizzati alla formazione del PPR, non trova riscontro negli elaborati di piano.
Proposta	Sviluppare gli elaborati necessari alla definizione dei morfotipi regionali "strutturali", in quanto strumento utile per l'adeguamento degli strumenti urbanistici a livello locale.

Osservazione	L'individuazione dei Morfotipi, come individuati dal PPR, appare alquanto rigida: non viene adeguatamente considerata la possibilità di interferenze tra i vari morfotipi od i risvolti e le modalità di applicazione delle direttive qualora questo accada. Ogni morfotipo risulta, infatti, come un insieme di valori, caratteri, ecc. a parte. Nella realtà dei luoghi spesso, invece, si rileva la presenza di diversi morfotipi tra loro integrati ed intersecati, come integrati ed intersecati risultano essere i valori ed i caratteri che li costituiscono. In considerazione di quanto detto e di valutazione di quanto rilevabile in realtà sul territorio, è fondamentale rilevare che spesso i confini di detti morfotipi sono in realtà difficili da definire.
Motivazione	Analizzando a titolo esemplificativo alcuni morfotipi individuabili nell'AP11 ed in particolare nella Provincia di Trieste si evidenzia che a Muggia si rileva la presenza congiunta dei morfotipi "Insediamento storico originale" e "Insediamenti fortificati/difesi" (quest'ultimo compare anche nell'Allegato A8 "Permanenze del sistema insediativo - Morfotipi insediativi"). A Trieste si rileva, invece, la presenza congiunta del morfotipo "Insediamento storico originale" (come indicato nell'Allegato A8) e del morfotipo "Insediamento compatto ad alta densità" (non indicato nell'Allegato A8 ma presente nell'Allegato B2, dove è descritto facendo riferimento alla maggior parte del tessuto urbano ed, in particolare, ai quartieri sorti dal XIX secolo alla metà del XX secolo).
Proposta	Si richiede di approfondire l'eventualità della sovrapposizione di diversi morfotipi, derivante dalla co-esistenza su una stessa area, in relazione agli indirizzi/direttive indicati e di precisare la procedura da seguire per l'applicazione degli indirizzi/direttive qualora questa evenienza si presenti.

Riferimento al comma 2

Osservazione	Con riferimento agli esempi riportati nella scheda di Ambito 11 (di cui a pag. 77 dell'AP11 sono indicati: Caresana - San Dorligo della Valle/Dolina, Contovello - Trieste, S. Antonio in Bosco - San Dorligo della Valle/Dolina, Chiampore - Muggia, LOG - San Dorligo della Valle/Dolina, Muggia Vecchia - Muggia, San Giuseppe della Chiusa - San Dorligo della Valle/Dolina, Santa Croce di Trieste - Trieste, Sant'Andrea - Muggia) si rileva che il morfotipo "Insediamenti di dorsale e di versante" (che racchiude tutti i nuclei allineati con le curve di livello della Regione) non individua adeguatamente i caratteri propri degli insediamenti di versante presenti nella Provincia di Trieste, in quanto questi non presentano caratteristiche comuni rispetto a quelli presenti nel territorio delle altre Province della Regione (pag. 50 allegato B2). Data la differenza tra i valori e le caratteristiche dei luoghi inclusi nel morfotipo si rileva, quindi, che non è possibile individuare valori e direttive condivise.
Motivazione	Si ritiene opportuno definire un morfotipo maggiormente aderente alle particolare situazione citata del territorio della conurbazione di Trieste.
Proposta	Si propone, in particolare, l'aggiunta del morfotipo "Insediamenti di conurbazione di versante" in quanto in prossimità della città di Trieste le zone prima indicate possono essere considerate parte integrante della città, se non addirittura rioni, con caratteri differenti dagli "Insediamenti di dorsale o versante".

Osservazione	L'individuazione dei morfotipi non ha tenuto conto della specificità del Carso triestino e goriziano con conseguente mancata individuazione, tra le tipologie più specificatamente riguardanti il sistema agro-rurale degli insediamenti rurali carsici, nonostante l'esauriente analisi illustrata nell'allegato 20.
Motivazione	Gli insediamenti rurali carsici si distinguono nettamente dagli altri morfotipi individuati con la necessità di una politica di valorizzazione del paesaggio specifica.
Proposta	Si chiede di inserire nell'Abaco di morfotipi (allegato 6) il nuovo morfotipo denominato "Insediamenti rurali carsici" con relativa specifica scheda. Di conseguenza dovrà essere corretta ed aggiornata la tavola A7 (allegato 101).

Art. 18 Siti Unesco

Si evidenzia il fatto che il sito di Palmanova, pur essendo riportato in questo articolo alla lettera e), non risulta presente nell'allegato 9 "Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio Unesco", ma è stato inserito invece nell'allegato 8 "Poli di alto valore simbolico".

CAPO II

BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL' ARTICOLO 136 DEL CODICE

Considerazioni generali

Dando per scontato che dell'ambiente naturale, fatti salvi i luoghi fisicamente inaccessibili, non resta praticamente nulla di non toccato dalle attività umane, gli ambiti di paesaggio individuati devono essere letti criticamente per far emergere quantitativamente e qualitativamente le tracce di naturalità e le testimonianze di interventi antropici rilevanti da salvare/preservare. In questo processo ci sono aspetti da non sottovalutare:

- a) la lettura delle modificazioni intervenute nelle aree oggetto di vincolo specifico rispetto al tempo in cui lo stesso venne apposto;
- b) il riconoscimento di quegli elementi caratterizzanti e significativi che consentono di distinguere le testimonianze delle diverse fasi di modificazione e sviluppo, rispetto al rumore di fondo dello sviluppo senza identità e qualità;
- c) la necessità di consentire alla contemporaneità di esprimersi e di lasciare anch'essa tracce significative, rilevabili dalle generazioni future.

Rispetto al punto a), pur non potendo modificare con un piano regionale provvedimenti sovraordinati, si possono aggiornare i livelli qualitativi del paesaggio che ci circonda e di conseguenza graduare i criteri di indirizzo e di gestione nei vai ambiti territoriali.

Affrontare il punto b) con onestà intellettuale prevede, oltre ad un gran lavoro conoscitivo, un approccio rigoroso che approfondisca il concetto di identità dei luoghi e ne fotografi la storia rifuggendo dall'ipocrisia/semplificazione del "tutto ha un senso, tutto è importante".

Riguardo l'ultimo punto, disseminati fra i vari elaborati del PPR, vi sono continui richiami all'assimilazione degli interventi "al contesto paesaggistico, senza introdurvi alterazioni" dove il contesto viene assunto in maniera completamente acritica, il monito ad evitare "l'inserimento di elementi dissonanti" ed ancora il richiamo all'utilizzo esclusivo di materiali tradizionali. Oppure, citata fra le opere di mitigazione, la "coloratura a matrice di tipo mimetico"; in pochi casi e come scomoda concessione, la possibilità che gli interventi "possono tendere ad un nuovo equilibrio figurativo".

Art. 19 Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Vedi schede beni monumentale.

CAPO III

BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE

Considerazioni generali

Valgono le considerazioni del capo precedente, auspicando tuttavia che il comma 10 permetta al progettista di declinare in modo personale, scelte compositive e stili progettuali.

Per quanto riguarda gli articoli dal 21al 23, le osservazioni si sono concentrate nelle "prescrizioni d'uso" vista l'immediata applicabilità della norma. Si evidenzia inoltre che (vedi Art. 23 punto 7. f) iii) e Art. 23 punto 8. a) 3)) le prescrizioni si esprimono ad un livello di scala non appropriato ad un piano regionale, sarebbe opportuno trasformare tali prescrizioni in direttive per i piani, in modo che quest'ultimi possano calare di volta in volta nel contesto delle indicazioni così puntuali e restrittive.

Art. 21 Territori costieri

Riferimento al comma 5, lettera b) numero 3)

Osservazione	"siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili, anche con eventuale demolizione e ricostruzione;" Non pertinente, poco chiaro.
Motivazione	Poichè siamo all'interno anche degli interventi di nuova costruzione non si ritiene opportuno far riferimento alle finalità espresse dal punto, che riferiscono piuttosto ai soli ampliamenti. Inoltre risulta ambigua l'espressione adeguamento funzionale poiché non trovando corrispondenza negli interventi edilizi richiama per assonanza la dicitura adeguamento igienico sanitario, si ritiene invece che la motivazione per un ampliamento

	possa essere anche un miglioramento nella distribuzione funzionale al fine di adeguare gli immobili a nuove esigenze.
Proposta	Nel caso di demolizione con ricostruzione, anche in diverso sedime, conseguano l'adeguamento strutturale, l'efficientamento energetico e la sostenibilità ecologica degli immobili. Nel caso di ampliamenti conseguano l'adeguamento-miglioramento strutturale, l'efficientamento energetico e un miglioramento funzionale

Art. 22 Territori contermini ai laghi

Riferimento al comma 5, lettera b)

Osservazione	"conservare gli elementi di naturalità, anche recentemente affermatisi,"
	Problema di interpretazione
Motivazione	All'interno degli elementi di naturalità recentemente affermatisi potrebbe ricadere anche la proliferazione di specie infestanti.
Proposta	Inserire autoctoni "elementi di naturalità autoctoni, anche recentemente affermatisi"

Riferimento al comma 6, lettera a) punto vi)

Osservazione	"preservare gli <u>spazi aperti lacustri residui</u> ,evitare la formazione di <u>nuova edificazione</u> , favorendo il recupero dell'esistente"
	Problema di interpretazione
Motivazione	Non è chiaro a cosa ci si riferisce con <i>spazi aperti lacustri residui</i> poiché ci si rimanda a interventi di recupero e quindi al costruito. Inoltre nuova edificazione non rimanda a categorie di intervento edilizie in modo univoco, si chiede di chiarire se si intende nuova costruzione o anche ampliamento.
Proposta	Chiarire i punti.

Riferimento al comma 7, lettera a) punto 9)

Osservazione	"L'inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione, nonché nuovi approdi e darsene, fatta eccezione per i laghi a prevalente specializzazione turistico-balneare (Laghi di Cavazzo e Predil), realizzate con tecniche, dimensioni, materiali compatibili con il contesto paesaggistico e con preferenza per le strutture di facile rimovibilità;"
--------------	---

Motivazione	Poco chiaro e troppo vincolante nell'identificazione dei luoghi.
Proposta	"L'inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione, nonché nuovi approdi e darsene purché realizzati con tecniche, dimensioni, materiali compatibili con il contesto paesaggistico e con preferenza per le strutture di facile rimovibilità. Viene fatta eccezione per i laghi a prevalente specializzazione turistico-balneare, Laghi di Cavazzo, Tramonti, Barcis, Predil ed ulteriori riconosciuti tali in fase di adeguamento della pianificazione urbanistica."

Riferimento al comma 7, lettera a) punto 10)

Osservazione	"la realizzazione di <u>nuovi interventi edilizio opere</u> edilizie anche prefabbricate ad esclusione degli interventi di <u>riqualificazione e rifacimento</u> di strutture esistenti nonché degli interventi nelle zone totalmente o parzialmente edificate." Poco chiaro.
Motivazione	Non sono chiare le categorie edilizie di riferimento (nuovi interventi).
Proposta	Chiarire le categorie di intervento.

Art. 23 Fiumi, torrenti, corsi d'acqua

Riferimento al comma 7, lettera b) punto 10)

Osservazione	" l'individuazione degli edifici di rilevanza storico-culturale (es: mulini, idrovore, etc.), dei manufatti (es: lavatoi) nonché degli elementi architettonici, dei materiali (es: rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati) e delle eventuali attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche, bilance da pesca) che li caratterizzano; per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di recupero edilizio, mentre per gli altri manufatti, elementi e materiali interventi di conservazione e valorizzazione, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi;"
Motivazione	Poco chiaro.
Proposta	"l'individuazione degli edifici di rilevanza storico-culturale (es: mulini, idrovore, etc.), dei manufatti (es: lavatoi) nonché degli elementi architettonici, dei materiali (es: rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati) e delle eventuali attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche, bilance da pesca) che li caratterizzano. Per gli edifici sono ammessi unicamente interventi di recupero edilizio, mentre per gli altri manufatti interventi di conservazione e valorizzazione. Sono fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi;"

Riferimento al comma 8, lettera a) punto 9)

Osservazione	"la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate;"
Motivazione	Lacunoso.
Proposta	Aggiungere la trasformazione profonda dei suoli, compresa quella derivante a nuove attività agricole.

Riferimento al comma 8, lettera a) punto 10)

Osservazione	"La realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia quali impianti fotovoltaici nonché la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica nelle aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici di cui al comma 5, lettera b) punto ii); individuate dal piano regolatore;" Segnalazione refuso e limitazione troppo circoscritta.
Motivazione	Vista la trasformazione del paesaggio dovuta al controllo della regime delle acque a seguito della costruzione di centrali idroelettriche si chiede di riflettere sulla circoscrizione della limitazione alle aree individuate da piano regolatore. Si ritiene infatti che tali impianti sulle acque tutelate, siano ora gravemente lesive dei residui valori ecosistemici di cui tali ambienti sono portatori essendo gli stessi già ampiamente soggetti da decenni a sfruttamento energetico con profondissime trasformazioni degli habitat. Inoltre che non sembra corretto legare la prescrizione di non ammissibilità a zone individuate a seguito dell'adeguamento del piano regolatore, poiché di fatto non obbligatorio. Inoltre si segnala un refuso per quanto riguarda il riferimento normativo comma 5, lettera b) punto ii).
Proposta	 Omettere la seconda parte della prescrizione "La realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia quali impianti fotovoltaici nonché la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica." Individuare dei criteri di ammissibilità a prescindere dall'adeguamento del piano.

CAPO IV

AREE DI CUI ALL'ART. 143, COMMA 4, DEL CODICE

Art. 32 Aree soggette a tutela ex lege dove non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica

Osservazione	Secondo l'Art 143 comma 4 del Codice, il piano paesaggistico <u>può prevedere</u> : - aree soggette a tutela ex art. 142, non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti, nelle quali la realizzazione degli interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; - l'individuazione di aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica Mentre il comma 5 dello stesso articolo chiarisce che <u>l'entrata in vigore</u> delle disposizioni di cui al comma 4 <u>è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati</u> al piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 145, commi 3 e 4. Il PPR- FVG, con questo articolo delle NTA, ha recepito tale norma del Codice, pur aggiungendo l'ulteriore precisazione "a seguito della positiva verifica da parte del MiBACT dell'avvenuto adeguamento o dell'avvenuta conformazione dello strumento medesimo al PPR", ed ha inoltre stabilito che gli strumenti urbanistici in fase di adeguamento al PPR recepiscono tali aree precisandone la delimitazione, <u>nei casi individuati al Capo III</u> delle
	presenti norme, per le quali la realizzazione degli interventi non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e la conformità alla pianificazione paesaggistica è svolta nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio.
Motivazione	Non risulta di facile ed immediata comprensione la reale portata e l'applicazione di questo articolo, relativo alla verifica di conformità nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, senza necessità di autorizzazione paesaggistica. In particolare non è chiaro se le aree riferite all'art 143 comma 4 del Codice sono soggetto o meno a prescrizioni d'uso e autorizzazione paesaggistica prima dell'adeguamento degli strumenti urbanistici.
Proposta	Come già detto anche in altro punto, si richiede un chiarimento in merito alle semplificazioni del DPR 31/2017, al fine di comprendere quale strumento normativo (PPR o DPR) sia prevalente.

Art. 33 Aree compromesse e degradate

Considerazioni generali

Si ritiene che nella sua interezza il PPR manchi di una strategia efficace di definizione e di ripristino delle aree dismesse e degradate che potrebbero diventare aree di interesse progettuale per la riqualificazione di parte del patrimonio architettonico, ambientale ed ecologico delle Regione, "Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle

campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana" (Preambolo alla Convenzione Europea del Paesaggio). Una analisi della distribuzione di queste aree consentirebbe un puntuale riconoscimento di evidenti criticità dei nostri territori ed una conseguente possibilità di sviluppo progettuale che interesserebbe temi di livello internazionale quali il consumo di suolo e delle risorse rinnovabili. La Convenzione europea del paesaggio al capitolo 1, art. 1, comma e) tra le definizioni recita: <<"Gestione dei paesaggi"indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali">>> e continua al comma f. <<"pipianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.>>

E' auspicabile che nelle linee guida vengano presi in considerazioni temi importanti e decisivi per la strutturazione del paesaggio negli anni a venire. L'emergenza dettata dalle aree dismesse (caserme, sedimi edilizi ferroviari dismessi, capannoni industriali, artigianali e commerciali dismessi) denota un vuoto non ancora colmato dalle Amministrazioni e che necessita con questo piano di trovare risposta senza continuare a demandare nel tempo scelte, anche economiche, da attuare.

Pur essendo nota la possibilità di riconoscere con lo strumento urbanistico le aree in oggetto, si evidenzia la carenza di una mappatura completa a livello regionale delle aree compromesse e degradate vista anche l'importanza a livello strategico di tali zone. Il riconoscimento a livello di strumento di pianificazione è un'opportunità, ma può risultare anche un'opportunità mancata.

Osservazione

In alcuni casi le aree degradate e compromesse individuate negli ambiti di piano, ricadono all'interno di siti Natura 2000 oppure riguardano edifici oggetto di vincolo monumentale. Nelle pagine dell'Allegato 7 – Abaco delle aree compromesse e degradate, si precisa che la verifica, la puntuale delimitazione delle aree compromesse e degradate e l'eventuale implementazione degli strati informativi sono rimesse allo strumento urbanistico generale. Anche la valutazione del grado compromissione del paesaggio, declinata in bassa, media, alta o nulla, e l'eventuale implementazione degli strati informativi, sono rimesse allo strumento urbanistico generale, in applicazione della metodologia esposta all'articolo 33, comma 6 delle NTA.

Vengono, pertanto, forniti INDIRIZZI per le aree degradate individuate, ai fini dell'adeguamento del PRGC, mirati in particolare alla gestione dell'esistente, alla dismissione o esaurimento dell'attività (ad esempio per l'attività estrattiva) o per le nuove realizzazioni, oppure in alcuni casi riferiti alla formulazione di progetti di recupero e ricomposizione paesaggistica.

Motivazione

L'elenco delle aree in oggetto risulta di non facile individuazione nella necessaria consultazione dei diversi allegati del PPR, poiché risultano di volta in volta elenchi diversi o riportate alcune aree in forma generica o solo come esempio. In particolare si segnala:

- f) Dismissioni militari e confinarie mancano la Caserma "Monte Cimone" e l'ex Polveriera a TRIESTE, nonché il Deposito "Grotta Doria" e il Deposito "Grotta Gigante" a SGONICO, seppure riportate in Cartografia e nell'analisi a pagg. 67-68),
- Anche per le altre tipologie mancano molte delle aree compromesse e degradate, presenti nell'analisi a pag. 67, come Cave, Discariche, Aree infrastrutturali sottoutilizzate e dismesse, ecc.)

Proposta	Rendere coerente e certo l'elenco completo delle aree compromesse e degradate
	presenti in tutti gli elaborati del PPR, essendo le stesse soggette alla regolamentazione di
	questo e del successivo articolo delle NTA.
	(vedi anche considerazione generale all'articolo)

Art. 34 Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici

Considerazioni generali

Vedi articolo precedente

Osservazione	Trattasi di particolari aree individuate tra le aree compromesse e degradate con livello "alto" di compromissione del paesaggio, localizzate (non sempre) all'interno dei beni paesaggistici o da indicare ulteriormente in sede di adeguamento del PRGC, per le quali la realizzazione dei possibili interventi, indicati nel Capo III delle presenti norme, effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione dei beni, non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, seppure già il Codice al comma 5 dell'art. 143 subordina l'entrata in vigore del comma 4 lett. a) e b) all'adeguamento del PRGC ai contenuti ed indirizzi del PPR, mentre la Regione con il successivo comma 2 ha scelto di subordinarne ulteriormente l'entrata in vigore all'esito positivo di un periodo di monitoraggio di un anno, decorrente dall'avvenuta verifica dell'adeguamento del PPR, preordinato a verificare l'effettiva conformità alle prescrizioni d'uso del PPR delle trasformazioni del territorio realizzate nelle aree gravemente compromesse e degradate. Per capire per quali possibili interventi si potrà utilizzare tale procedimento una volta adeguato il PRGC ed ottenuti gli esiti positivi del monitoraggio, occorre consultare gli articoli del Capo III – Beni Paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 del Codice che, peraltro, contengono alla lett. c) anche altri interventi già eseguibili senza autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e previsti nel D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"
Motivazione	Pertanto, sembra una contraddizione in termini e, in ogni caso, rappresenta un forte rallentamento per il possibile tempestivo recupero di tali aree problematiche, la scelta della Regione di sottoporre anche a successivo monitoraggio di un anno gli interventi in aree fortemente compromesse e degradate, che potranno quindi essere autorizzati con la procedura semplificata di questo art. 34 solo dopo l'adeguamento del PRGC entro 2 anni dall'approvazione del PPR e dopo anche l'esito positivo del periodo di monitoraggio.
Proposta	Si propone, pertanto, di sottrarre dal monitoraggio <u>le aree di cui all'art. 143, comma 4 lett. a) e b)</u> mediante la relativa modifica del comma 2 dell'art. 34 delle NTA. In subordine, si chiede di chiarire in che modo e da parte di quale soggetto dovrà essere effettuato il monitoraggio. Si chiede, inoltre, di chiarire meglio nell'articolo <u>l'entrata in vigore</u> dilazionata dello stesso, in quanto condizionata all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali, a seguito della positiva verifica da parte del MIBACT dell'avvenuto adeguamento o dell'avvenuta conformazione dello strumento medesimo al PPR.

CAPO V

ULTERIORI CONTESTI

Art. 38 Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege

Considerazioni generali

Negli ulteriori contesti riferiti a beni ex lege sarebbe utile fossero indicate delle "prescrizioni d'uso" analogamente a quanto normato degli altri contesti di altro genere. In particolare sarebbe bene disciplinare i prelievi di acque per uso energetico e l'immissione di scarichi.

Art. 40 Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali

Riferimento punto b) del comma 1

Osservazione	Errore materiale.
Proposta	Da correggere il riferimento al comma 7 lettera, d) dell'art. 43, in quanto non trova corrispondenza nel testo delle norme.

Art. 41 Categorie di ulteriori contesti

Riferimento comma 2 lettera c)

Osservazione	Nelle misure di salvaguardia e di utilizzazione per la categoria c) alberi monumentali e notevoli viene specificato: "per gli alberi monumentali non sono ammissibili:", mentre nei singoli interventi sono citati oltre ai monumentali anche gli alberi notevoli.
Motivazione	Non è chiaro se le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione dettate per gli alberi monumentali siano applicabili anche agli alberi notevoli individuati nel PPR o se, invece, saranno decise misure di salvaguardia e gestione diverse in sede di adeguamento dei piani urbanistici al PPR.
Proposta	Auspicabile una modifica del testo dell'art. 41, ai fini di una sua maggiore coerenza, dovendo provvedere a chiarire quale regime di salvaguardia e di utilizzazione vige per gli alberi notevoli individuati nel PPR, prima dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali.

Osservazione	rappresentati nella cartografia 1:50 000 Parte strategica.

Motivazione	Essendo l'art 41 nel titolo riferito alla parte statutaria del piano ci si chiede se il rifermento alla cartografia strategica risulti corretto. Si parla infatti anche di paesaggi della storia che sembrano essere parte del Titolo III, capo II.
Proposta	Valutare collocazione nel testo. Verificare riferimento cartografico

TITOLO III

PARTE STRATEGICA DEL PPR

Alla luce della cospicua documentazione prodotta ed accurata analisi, si richiede un'ulteriore sforzo di sistematizzazione, in grado di fornire una comprensione più immediata/ complessiva dei contenuti ed agevolare una più incisiva attuazione. Per favorire un'efficace comunicazione del PPR, inteso non solo come strumento normativo ma soprattutto come mezzo di promozione del nostro paesaggio, integrato nelle sue componenti ambientale ed identitario-culturale, si chiede una sintesi dell'apparato normativo.

CAPO I

LE RETI

Si condividono gli obiettivi enunciati ma si auspica che il PPR FVG venga perfezionato con ulteriori modifiche prima dell'approvazione definitiva, affinché gli indirizzi strategici in esso contenuti siano inequivocabili e realmente realizzabili nella fase di regolamentazione urbanistica attuativa così come nelle successive fasi di applicazione diretta delle norme.

Abbiamo infatti ravvisato come gli indirizzi proposti dal PPR finiscono per rinviare agli strumenti normativi locali non solo le scelte operative e puntuali, ma anche quelle d'indirizzo strategico laddove quest'ultimo sia carente. Indirizzo che riteniamo debba invece essere esposto in modo chiaro, esteso ed esaustivo nel PPR FVG. Le reti, nella parte strategica, non prendono adeguatamente in considerazione il settore urbano e il settore suburbano; inoltre paiono carenti le connessioni e gli effetti sull'ambiente costiero e del mare (che pur non essendo soggetto a tutela paesaggistica, comunque è uno degli elementi strutturanti un paesaggio).

Si propone di inserire tra gli elaborati del piano il Quadro sintetico con schemi chiarificatori di visualizzazione immediata e la Tavola grafica di Sintesi delle previsioni di piano; di riportare negli articoli NTA il riferimento alle relative Tavole grafiche; di riportare i riferimenti incrociati all'interno degli allegati stessi. Infatti la prevista consultazione attraverso un servizio di visualizzazione WebGis potrà semplificare la lettura del PPR. Tuttavia, la documentazione non è chiaramente esposta ed immediatamente comprensibile; potrebbe indurre a interpretazione equivoca/parziale del PPR.

Si richiede inoltre un capitolo di approfondimento strutturale che promuova l'integrazione delle Reti e ne chiarisca le interrelazioni, ossia una connessione paesaggistica che assicuri una coesa e cooperante coesistenza tra le singole reti, intese come sistema piuttosto che elementi distinti.

Viceversa, di fronte a politiche comunitarie che mirano all'integrazione delle Reti, motivare i diversi approcci previsti. Per molti territori, demandare l'integrazione tra le reti e la politica strategica all'adeguamento dei piani regolatori con la stipulazione di accordi e progetti integrati di paesaggio, può dare disequilibrio tra le varie realtà a livello regionale e portare ad una concorrenza tra le stesse.

Art. 42 Rete ecologica

Osservazione	Manca un riferimento ai valori ecosistemici
Proposta	La rete ecologica è una rete pianificata strategicamente di aree naturali e semi-naturali con altre caratteristiche ambientali progettate e gestite per offrire una vasta gamma di servizi ecosistemici quali depurazione delle acque, qualità dell'aria, spazio per la ricreazione e mitigazione del clima e adattamento. Gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale disciplinano i servizi ecosistemici.

CAPO II

I PAESAGGI

Si ritiene che i Paesaggi così come elencati in modo non esaustivo nel capo II, non restituiscano delle strategie progettuali così come previsto dal Titolo di riferimento.

Si ritiene inoltre che la trattazione sia molto disomogenea. Nel caso del paesaggio rurale storico infatti identifica e riconosce delle aree di riferimento, nel caso di paesaggio montano si scende ad una scala troppo specifica, (propria delle schede d'ambito), nel caso del paesaggio costiero troppo generico.

Si suggerisce l'inserimento dei seguenti ambiti, per altro già trattati nella documentazione del PPR:

- Paesaggio d'acqua;
- Paesaggio della storia
- Paesaggio della letteratura
- Paesaggio di confine-transfrontaliero, il PPR definisce come area di confine solo come elementi puntuali costituiti da manufatti militari confinari dismessi che a seguito dei mutati assetti geopolitici sono diventati inutili, mentre non prende in considerazione il "Paesaggio di confine" analizzato in numerosi progetti regionali ed europei (TRASLAND - TRANSPLAN - CARSO 2014+). Il Paesaggio di confine caratterizzato da ampie fasce lasciate a verde dalle dimensioni variabili che si fronteggiano con diverse funzioni all'interno dei centri abitati o che sono semplicemente terreni abbandonati privi di qualità e identità. Si evidenzia che queste fasce, valorizzate tramite un'attenta progettazione di ricucitura del paesaggio a gestione congiunta con la Slovenia, potrebbero diventare un'importante risorsa ambientale, storica e culturale per tutto il territorio regionale. Si ricorda che L'art. 9 della Convenzione europea del Paesaggio riguarda i "Paesaggi trasfrontalieri". Detto articolo impegna le Parti "ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio". Nella relazione esplicativa della Convenzione si spiega che: "65. L'articolo impegna le Parti a mettere a punto dei programmi transfrontalieri per l'individuazione, la valutazione, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi transfrontalieri. Nell'elaborare tali programmi, nel rispetto del principio di sussidiarità quale definito dalla Carta europea dell'autonomia locale, le Parti sono invitate ad avvalersi del sostegno degli enti locali e

regionali, utilizzando come strumenti di realizzazione quelli raccomandati dalla Convenzionequadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, e i suoi protocolli addizionali". Essendo il Friuli Venezia Giulia una regione di frontiera, confinando sia con la Slovenia che con l'Austria, appare necessario affrontare un ragionamento sui paesaggi trasfrontalieri, non solo demandandolo, mediante il principio di sussidiarietà, al livello locale, ma ponendo le basi anche a livello regionale.

- Paesaggio delle infrastrutture e dei poli intermodali (Vedi porto di Monfalcone e Aeroporto di Ronchi dei Legionari), nei documenti del PPR manca un insieme di indicazioni riguardanti l'inserimento nel paesaggio delle infrastrutture stradali (vengono prese in considerazione solo "le viabilità storiche") esistenti e potenziali. Esiste la necessità di individuare un quadro completo sia dello stato di fatto sia degli obiettivi progettuali per questi paesaggi, colmando la lacuna costituita dall' assenza di indicazioni, criteri, cautele e misure specifiche relative ad azioni per la loro gestione. Questo porterebbe ad un miglioramento della loro percezione da un duplice punto di vista: da parte di chi utilizza l'infrastruttura viaria (il paesaggio dalle strade), e da parte di chi la osserva (il paesaggio verso le strade).attraverso la valorizzazione degli intorni, per promuovere l'integrazione delle relative fasce di rispetto e delle aree contermini delle infrastrutture viarie con le previsioni degli strumenti di pianificazione locale: il nodo di Villesse, il completamento della superstrada/raccordo autostradale Villesse-Gorizia, la futura terza corsia autostradale, potrebbero avere un ruolo di componente attiva del paesaggio.
- Paesaggi rurali non tradizionale. Nel PPR manca una visione che riguarda la valorizzazione del paesaggio agricolo "non tradizionale" in chiave multifunzionale, non solo tradizionale, in modo da offrire anche un'opportunità per riattivare il territorio in chiave sostenibile e creando nuove filiere per l'economia locale. Introdurre obiettivi per la gestione del paesaggio agricolo "non solo tradizionale" più approfondito considerando il rapporto tra nuclei rurali-aree produttive—tessuto agricolo, le nuove aree destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, le nuove funzioni legate alla vicinanza dei centri abitati del tessuto agricolo per di attività didattiche, sociali, culturali (per esempio gli orti urbani)

Art. 46 Paesaggi rurali storici

Osservazione	"Possono essere riconosciuti"
	Troppo indeterminato.
Motivazione	La ricchezza dei paesaggi rurali del FVG pone invece come doveroso il tema del riconoscimento dei paesaggi rurali locali, che spesso evidenziano caratteristiche singolari, legate alla coltivazioni ma anche ai tipi di rapporto tra coltivato e proprietari.
Proposta	Si chiede di sostituire possono essere riconosciuti con le parole sono riconosciuti.

CAPO III

LINEE GUIDA

Art. 49 Linee guida

Osservazione e motivazione	Necessità di fornire agli enti locali e ai professionisti dei modelli operativi esplicativi per l'attuazione di interventi di progettazione e gestione del paesaggio a livello locale e per dare indicazioni chiare in merito alla conformazione dei piani regolatori al PPR.
Proposta	L'identificazione dei criteri delle soluzioni progettuali riferite a contesti tipo possono aiutare una progettazione unitaria, a prescindere dai comuni di appartenenza. Ad un livello meramente operativo, è assolutamente necessario capire come calare il progetto di PPR a livello locale, soprattutto all'interno della strumentazione urbanistica comunale. Come declinare, ad esempio, gli "ulteriori contesti" o come prevedere dei corridoi ecologici? Si torna allo zoning apponendovi una nuova zona omogenea o si introduce una fascia di rispetto? Se le proprietà sono miste (pubbliche-private), come obbligare a creare corridoi ecologici? E' altresì fortemente auspicabile la definizione di linee guida per la gestione operativa e per l'adeguamento del piano regionale nella strumentazione subordinata.

TITOLO IV

GESTIONE DEL PPR

CAPO I

STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 52 Progetti integrati di paesaggio

Considerazioni generale

Si rileva che la Regione fa attuare i progetti di paesaggio in un momento delicato, ossia ad avvenuta adozione del PPR (non approvazione!), in un momento perciò in cui l'iter procedurale dello strumento paesaggistico regionale è in corso, generando così delle possibili interferenze con l'iter stesso. Se da una parte si comprende la neccessità di testare il PPR nella sua attuazione - sia attraverso il ricorso alla sperimentazione con l'adeguamento della strumentazione urbanistica locale ai dettami del PPR, sia mediante il ricorso ai progetti integrati di paesaggio - al fine di "individuare eventuali criticità e debolezze del processo e per riuscire a porvi rimedio già in fase di approvazione del piano" (cfr. A - Relazione Generale, pag. 17), d'altro canto si esprime una perplessità per tale meccanismo in quanto va a porsi un momento ancora dinamico e che può avere riverberi anche significativi sull'attività pianificatoria regionale e, soprattutto, locale.

Se ad esempio viene finanziato un progetto integrato del paesaggio che attua il PPR appena adottato in una determinata parte di territorio e su cui vengono accolte delle osservazioni che ne modificano i connotati all'interno del PPR, cosa succede? E ancora, per quanto riguarda l'attività sperimentale prevista in questa fase, se un comune recepisce i contenuti del PPR all'interno della propria strumentazione urbanistica comunale, ma alcuni di essi vengono variati in base a delle osservazioni pervenute, lo stesso strumento comunale deve essere riformulato e adeguato ai nuovi contenuti del PPR con dispendio di forze e lavoro (è auspicabile che almeno in questo caso, si possa procedere di pari passo, con un coordinamento e uno scambio continuo fra uffici regionali e comunali).

Inoltre poiché i progetti di paesaggio sono volti all'attuazione della parte strategica del piano, sarebbe bene che venissero inseriti nelle norme criteri di valutazione e contenuti minimi in riferimento ai piani.

Si richiede inoltre di prevedere Progetti integrati a carattere sperimentale e dimostrativo che possono, almeno in parte, sopperire alla purtroppo consolidata carenza di strategie territoriali su temi di primaria importanza quali Adattamento climatico, Efficienza energetica, Prevenzione e protezione dai rischi naturali ed ambientali. Richiesta di monitoraggio degli esiti e di periodica revisione delle Linee guida.

L'inserimento, a completamento dei temi previsti dal PPR, di temi sperimentali come di seguito elencati:

 Progetti sperimentali e dimostrativi di adattamento ai cambiamenti climatici a regia regionale; atti ad individuare possibili soluzioni replicabili da adottare nella Strategia di adattamento; anche mediante la collaborazione trasversale tra diversi settori e il coinvolgimento di vari gruppi di interesse e di istituzioni locali.

- Progetti sperimentali e dimostrativi di tutela e valorizzazione delle risorse primarie e di Prevenzione e
 protezione dai rischi naturali ed ambientali a regia regionale; atti ad individuare possibili soluzioni replicabili
 da adottare nella Strategia regionale di Efficienza energetica e sostenibilità ambientale; anche mediante la
 collaborazione trasversale tra diversi settori e il coinvolgimento di vari gruppi di interesse e di istituzioni
 locali
- Progetti sperimentali e dimostrativi che prevedano di integrare il Progetto di paesaggio nei processi di
 riutilizzo (ie Aree dismesse militari, logistiche, commerciali, industriali) e di trasformazione (manufatti di tipo
 specialistico, impianti tecnologici, di produzione di energia); atti ad individuare possibili soluzioni replicabili
 da adottare nella strategia regionale di Ricerca e transizione economico-produttiva, oltre che tutelare e
 valorizzare le risorse primarie.

Osservazione

L'art. 52 delle NTA del PPR introduce il "progetto integrato del paesaggio" che, attraverso la stipula di accodi di programma, va ad attuare la parte strategica del PPR, riqualifica le aree compromesse e degradate nonché interviene sul recupero dei valori paesaggistici (comma 1).

Motivazione

Tale strumento può essere utile anche per "il recupero ad uso agricolo (agro-silvopastorale) dei terreni incolti o abbandonati, anche caratterizzati da terrazzamenti, quale elemento identitario dei paesaggi costieri e montano tradizionali" (comma 2) e per "l'individuazione di aree vocate alla viticultura, ovvero al riconoscimento di paesaggi rurali storici" (comma 3). Non vengono in questa sede definiti criteri e priorità d'azione. Allo stato attuale è stato altresì emesso un bando con Decreto del Direttore del Servizio Paesaggio e Biodiversità n. 7507 del 18/10/2017 pubblicato sul BUR n. 43 del 25/10/2017, con cui vengono finanziati progetti di paesaggio attuativi della parte strategica del PPR. In sostanza è il bando che dà i criteri validi per la progettazione (art. 3, comma 3) e per la valutazione finale ovvero per la determinazione del punteggio (art. 6). Infatti, secondo la logica ora in uso, sono i progetti del paesaggio che evidenziano gli obiettivi di qualità e l'ambito d'azione su cui operare le strategie individuate a livello regionale. Questo può sicuramente essere uno spunto propositivo rilevante in quanto fa emergere le necessità che si palesano dal basso, ossia è l'organo territoriale locale quello preposto alla soluzione dei problemi secondo il principio di sussidiarietà, ma d'altro canto può anche essere limitativo e mancare di organicità e coerenza: si corre il rischio di progettare in funzione delle caratteristiche del bando e meno in funzione delle reali priorità. I progetti locali devono a declinare la strategia sovraordinata individuata dal PPR sulla base di specificità e priorità del territorio e non viceversa.

Proposta

Per questo si ritiene opportuno introdurre alcuni elementi già nelle norme di attuazione del PPR (od eventualmente in una apposita tavola da elaborare) in modo tale da definire le priorità di intervento sia in relazione ai luoghi (quali aree o ambiti hanno maggiore necessità di intervento?) sia in termini di strategie, con indicazione delle modalità di integrazione sia tra i diversi progetti (onde evitare "macchie di leopardo") che tra le diverse reti, stabilendo criteri qualitativi e valutativi definiti, coerenti e utili nel procedere alla redazione dei progetti medesimi.

Questi ultimi assumerebbero così il ruolo di "azioni di sistema" atti ad incentivare ed attuare percorsi orientali al miglioramento della qualità dei paesaggi regionali. I singoli bandi potranno poi declinare ulteriormente i criteri e le modalità operative.

Il progetto di paesaggio, già utilizzato in altre regioni italiane, attuando direttamente il PPR senza il passaggio in ulteriori strumenti intermedi (PRGC), accelera i tempi, anche mediante l'utilizzo di accordi di programma, e dà un più corretto riconoscimento delle dinamiche territoriali, portando a galla le esigenze, in coerenza con gli obiettivi del PPR,

che si palesano in un determinato contesto territoriale. Al PPR è comunque richiesto di indicare in maniera precisa le priorità di intervento in relazione agli ambiti spaziali, quelle strategiche ed i criteri all'interno dei quali i progetti possono muoversi.

CAPO II

STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Art. 55 Indicatori di VAS e di Piano

Osservazione	Non sono individuati in cartografia i punti significativi per il monitoraggio della trasformazione del paesaggio secondo gli indicatori espressi dal piano.
Motivazione	Poichè gli indicatori di piano si esprimono in termini quantitativi si ritiene opportuno individuare dei punti in cartografia che possano essere più significativi di altri per la valutazione della trasformazione del territorio.
Proposta	Individuare in cartografia punti di valenza regionale per il monitoraggio delle trasformazioni del territorio (es. Rete dei punti di osservazione e monitoraggio di livello regionale). A titolo esemplificativo si cita il Colle di Osoppo. Si ritiene inoltre che in fase di adeguamento dei piani i Comuni dovrebbero identificare dei punti di monitoraggio a scala comunale.

Osservazione	Nella documentazione relativa al monitoraggio del piano si riscontra la mancanza di alcuni elementi che potrebbero essere fondamentali per capire l'evoluzione del paesaggio con l'attuazione del piano
Motivazione	Necessità di definire nello specifico alcune modalità di attuazione del piano di monitoraggio affinchè risulti effettivamente efficace nel controllare l'evoluzione del piano
Proposta	Per ciascun indicatore individuato sarebbe opportuno specificare valori baseline o di partenza e valori obiettivo da raggiungere e target temporale per avere maggiore controllo delle dinamiche evolutive del piano stesso. Dovrebbe essere specificato come e da chi verrà realizzato il popolamento degli indicatori di piano.
	Sarebbe utile aggiungere come indicatore lo studio dal punto di vista delle relazioni visivo-percettive del paesaggio per poter valutare la tolleranza alle trasformazioni di determinate parti di territorio (per esempio della zona del collio isontino o dello skyline dell'area industriale- portuale di Monfalcone o delle morfologie dunali e retrodunali di Grado) per avere un ulteriore strumento di verifica per intervenire nei confronti di visuali panoramiche con azioni di salvaguardia e mitigazione di eventuali impatti

CAPO III

OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO

Art. 56 Osservatorio del paesaggio

Osservazione	Si ritiene necessario implementare e modificare l'art. 56 delle N.T.A. del P.P.R. inserendovi quanto necessario al fine di assegnare all'Osservatorio del Paesaggio il ruolo nobile che dovrebbe avere per garantire una logica evoluzione in termini culturali e qualitativi del P.P.R. stesso.
Motivazione	La discutibile qualità degli interventi in ambito paesaggistico e non solo presente nel territorio regionale è spesso frutto di un approccio normativo poco incline all'evoluzione e alla pretesa di qualità nonché alla scarsa preparazione e attenzione che a volte amministrazioni, professionisti e cittadini hanno verso le tematiche legate alle trasformazioni del territorio. Spesso viene dimenticato il valore identitario che il paesaggio assume per una comunità ed è noto come un ambiente armonico incida positivamente sul benessere psico-fisico dei suoi fruitori pertanto va consolidata la consapevolezza che l'intervento di trasformazione del territorio presuppone un approccio attento e misurato rispetto al contesto. Ciò premesso è di prioritaria "urgenza", anche in merito ai principi che stanno alla base di un Piano Paesaggistico, individuare nell'Osservatorio uno strumento in grado non solo di sensibilizzare verso i temi del paesaggio, ma anche di definire principi, linee guida, ecc. da porre in stretta relazione al governo del territorio.
Proposta	All'Osservatorio del Paesaggio dovrebbero essere riconosciuti, ad esempio, tali compiti: - studi, analisi e approfondimenti tematici volti anche ad un continuo aggiornamento negli indirizzi del P.P.R.; - la redazione di un rapporto sullo stato del paesaggio al fine di documentare e monitorare le trasformazioni del territorio (definendo una rete di punti di osservazione-monitoraggio di scala regionale); - proporre linee guida per la redazione dei criteri di qualità architettonica dei progetti incidenti sui beni paesaggistici; - attuare iniziative volte alla promozione della qualità architettonica e paesaggistica definendone obiettivi, orientamenti per la pianificazione, redigendo documenti metodologici, proponendo ricerche, studi e premi per stimolare il raggiungimento di un alto livello progettuale; - attuazione di iniziative per la sensibilizzazione delle comunità locali verso il tema del paesaggio e una continua partecipazione attiva nella gestione del paesaggio; - promozione di azioni volte al recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi o degradati; - proporre attività di formazione rivolte a specialisti del settore, amministrazioni, privati e alle associazioni di categorie interessate sui temi inerenti le trasformazione del paesaggio; - costituire una rete di Osservatori regionali e dialogare anche a livello europeo per diffondere "buone prassi" nella gestione del paesaggio Analogamente tali compiti dovrebbero trovare applicazione in una rete diffusa di Osservatori Locali in grado di facilitare la partecipazione delle comunità nonché monitorare e proporre progettazioni specifiche per un determinato contesto/ambito. Per

queste ragioni si chiede maggiore chiarezza sullo strumento dell'Archivio Partecipato e sul suo effettivo recepimento da parte della Regione affinché esso non diventi un semplice strumento di catalogazione, ma sia in grado di suggerire nuove visioni strategiche per una costante evoluzione del Piano.

Si ritiene opportuno proporre che, all'interno dell'Osservatorio, venga istituita una Commissione per la Cultura Architettonica e del Paesaggio composta da un comitato scientifico e da professionisti di consolidata esperienza nel campo dell'architettura, (sull'esempio delle Provincie autonome di Trento e Bolzano), con valenza consultiva. In questo modo l'Osservatorio da un lato fornirebbe un supporto specialistico alle amministrazioni pubbliche (si noti le difficoltà che spesso hanno gli uffici tecnici dei Comuni minori dovuti alla carenza di organico o degli strumento che permettano di leggere le nuove e trasformazioni del territorio), dall'altro darebbe dei suggerimenti al fine orientare gli interventi verso gli obiettivi di qualità.

In questo modo si ritiene di riuscire ad innalzare il valore architettonico e paesaggistico delle trasformazioni dei paesaggi non solo in un'ottica prettamente vincolistica, ma di crescita comune tra i vari soggetti coinvolti: commissione, progettisti, amministrazioni pubbliche, privati, ecc..

All. 6 B2. Abaco dei Morfotipi

Osservazione	Gli Obiettivi e le direttive indicate negli Ambiti sono basate su definizioni ed archi temporali generici, che non tengono adeguatamente conto dell'importanza delle diverse stratificazioni storiche sul territorio e anche del contributo che possono apportare eventuali nuove realizzazioni.
Motivazione	Tra gli Obiettivi di qualità paesaggistica indicati per il morfotipo "Insediamenti storici originari", si rileva la frase (pag. 11 dell'Allegato B2) "rafforzare la struttura insediativa originaria spesso di impianto lineare attraverso l'eliminazione e/o sostituzione delle parti incongrue". Si osserva la generica definizione relativa all'epoca storica da preservare, riferita alla "struttura insediativa originaria" come già richiamato nelle osservazioni, che non contempla una più ampia lettura per l'individuazione delle stratificazioni considerando il fatto che tutti i nuclei storici sono oggetto di stratificazioni nel tempo. Altrettanto scarsa chiarezza si rileva nella frase "le nuove architetture devono essere coerenti con i valori del sito e con la sua morfologia e con l'organizzazione spaziale delle zone storiche; possono essere espressione architettonica del proprio tempo, evitando la frammentazione della continuità del tessuto urbano, l'intrusione con elementi estranei ed incongrui o fuori scala", che risulta non riporre un'adeguata fiducia nella potenziale qualità architettonica degli interventi contemporanei.
Proposta	Si ritiene che l'eliminazione e/o sostituzione delle parti incongrue non sia auspicabile se basata su detti termini generici. Si propone di modificare l'indirizzo riguardante le nuove realizzazioni in: "le nuove architetture devono essere coerenti con i valori del sito, con la sua morfologia e con l'organizzazione spaziale delle zone storiche; pur essendo espressione architettonica del proprio tempo, devono evitare la frammentazione della continuità del tessuto urbano e tenere conto dei valori e caratteri esistenti".

Osservazione	Tra gli Indirizzi/direttive di qualità paesaggistica indicati per il morfotipo <u>"Insediamenti fortificati/difesi"</u> si rileva che <u>non si rimanda ad alcuna possibilità d'interventi di nuova edificazione</u> né all'interno del paragrafo "Obiettivi di qualità paesaggistica", ne in quello "Indirizzi/direttive", dimostrando di non riporre un'adeguata fiducia nella potenziale qualità architettonica degli interventi contemporanei.
Motivazione	Negli interventi di restauro o risanamento conservativo si può ricorrere ad adeguamenti di impianti tecnologici che possono comportare la realizzazione di limitati interventi edilizi ai fini del mantenimento in esercizio del bene.
Proposta	Si richiede di includere la possibilità di nuove realizzazioni all'interno del Morfotipo "Insediamenti fortificati/difesi" come possibile procedura di riqualificazione edilizia, richiamando quanto già indicato per il morfotipo "Insediamenti storici originari": si

propone quindi l'integrazione della seguente direttiva: "<u>i nuovi interventi devono essere coerenti con i valori del sito e con la sua morfologia e con l'organizzazione spaziale delle zone storiche; pur essendo espressione architettonica del proprio tempo, devono evitare la frammentazione della continuità del tessuto urbano e tenere conto dei valori e caratteri esistenti".</u>

Osservazione

Tra gli Indirizzi/direttive di qualità paesaggistica indicati per il morfotipo <u>"Insediamenti compatti ad alta densità"</u> si rileva che l'indirizzo "gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione: (omissis) in caso di interventi di restauro di adeguamento funzionale ed energetico degli edifici di valore storico e monumentale, <u>definiscono norme volte ad evitare l'inserimento di elementi di intrusione</u> (impianti tecnologici quali pannelli solari, termici o fotovoltaici, microgeneratori eolici, tralicci, antenne)" appare essere in contrasto con l'evoluzione tecnologica e normativa attuale in materia di efficientamento energetico, oltre a non riporre un'adeguata fiducia nella potenziale qualità architettonica degli interventi contemporanei.

Proposta

In considerazione delle direttive nazionali ed europee in materia di contenimento energetico, si propone di modificare l'indirizzo precedentemente riportato in: "gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione: (omissis) in caso di interventi di restauro di adeguamento funzionale ed energetico degli edifici di valore storico e monumentale, definiscono norme volte ad incentivare il miglioramento energetico, curando al meglio l'inserimento estetico funzionale degli impianti tecnologici utili al suo raggiungimento (quali pannelli solari, termici o fotovoltaici, microgeneratori eolici, tralicci, antenne)".

C) Schede degli Ambiti di Paesaggio

All. 20 AP 11 - Carso e costiera orientale

Osservazione e motivazione

Mare

Con riferimento alla modalità di definizione di Ambito (riportata al comma 2) tra i cui caratteri peculiari vengono indicati i "caratteri dell'assetto idro-geomorfologici", si rileva in tutta la trattazione della scheda d'Ambito 11 un'assenza della considerazione dell'elemento mare, fondamentale per i suoi risvolti e caratteri ambientali: paesaggistici, ecosistemici, identitari, storico culturali ed economici.

Spesso, invece, si tende a richiamare il solo carattere di panoramicità dei luoghi con il risultato di ottenere un'interpretazione riduttiva degli stessi, come esemplificato da quanto descritto nel PPR a pag. 62 dell'AP11 (circa l'interpretazione delle invarianti strutturali per gli aspetti insediativi e per la costruzione dei beni culturali): "dal castello di Miramare a Trieste un margine molto ridotto fra la strada ed il mare permette solo una disagiata balneazione, compensata tuttavia da un panorama eccellente che guarda sulla sottostante Riserva Marina di Miramare". Come ulteriore elemento di riflessione circa la mancata considerazione dell'elemento del mare nell'analisi dell'Ambito 11 si richiama, inoltre, quanto asserito dal PPR circa i risultati dello scarso archivio partecipato on-line (pag. 52) riferito all'interpretazione dei caratteri idro-geomorfologici emersi: "data la conformazione dell'ambito caratterizzato dalla scarsità della presenza delle acque, ad emergere sono i soli caratteri geo-morfologici (a cui seguono i nomi dei luoghi segnalati, ndr)", considerazione su cui è basata la carta della partecipazione e che non trova riscontro in quanto indicato nell'analisi SWOT (pag. 70), dove tra i punti di forza è indicato "caratteri idro-geomorfologici" . Alcuni richiami legati alla forte relazione esistente tra la città, il mare ed il porto vengono disordinatamente riportati a pag. 29 dove si citano "alcune strutture di rilevanza assoluta (Porto Vecchio, in particolare), continuano a languire nonostante si stia assistendo ad un notevole sforzo di valorizzazione delle rive e del centro storico" e a pagg. 39-47 nel Capitolo "aspetti iconografici, immateriali, identitari" con riferimento ad alcune immagini e poesie. Solo nella disciplina d'uso a (pag. 86) viene, finalmente, indicata l'esigenza per il conurbamento di Trieste della "valorizzazione della città con il mare".

Proposta

Si propone di <u>considerare anche la fondamentale componente del mare</u>, considerando la sua pregnante presenza per l'Ambito 11, sviluppando un'opportuna ed esaustiva analisi circa l'influenza del mare sul territorio con risvolti riguardanti i caratteri ambientali, ecosistemici, identitari, storico culturali ed economici (tra cui turistici e produttivi).

Osservazione

Storia

motivazione

Con riferimento a quanto definito dal comma 2 circa l'importanza degli "aspetti identitari e storico culturali" per la individuazione dell'Ambito e con riferimento all'intenzione delle analisi di fornire le basi per la conoscenza del territorio e per i successivi approfondimenti di premessa del PPR, si rileva che:

• gli aspetti storici dell'Ambito risultano trattati con carattere sommario e riduttivo,

senza eseguire opportuni rimandi bibliografici che possano porre a questo rimedio e dare maggiore credibilità a quanto riportato. A tal proposito vista l'assenza di questi elementi si riscontra piuttosto lacunosa la descrizione storica dell'Ambito. Con riferimento particolare alla descrizione della complessa storia ed organizzazione urbana della città di Trieste, questa viene sommariamente illustrata (pag. 30 dell'AP11) dalla frase "una prima porzione urbana è costituita dal <u>nucleo ormai consolidato e denso della città antica e ottocentesca</u> alla quale fanno riferimento i borghi storici (v. Teresiano, Franceschino, Giuseppino); a questa può essere affiancata la più recente città dei quartieri e dei rioni costruita nel corso del XX secolo e solo in parte sorta in continuità con i nuclei storici", descrizione che risulta omettere quanto avvenuto prima del XIX secolo ed i quartieri del centro storico. Un'ulteriore frase disordinata (pag. 45) spiega "così si incontra la Tergeste romana sorta al di sopra di un antico sito fortificato alla quale è subentrata la città fortificata medioevale e poi per lungo periodo si è trasformata con numerosi interventi di urbanizzazione che hanno caratterizzato la Trieste austriaca, dal XIV al XIX". Inoltre, l'importanza delle vicende del secondo dopo guerra e dell'elemento del confine, che hanno interessato ed interessano ancora oggi in maniera profonda l'Ambito ed influito sui suoi "aspetti identitari e storico culturali", è riconosciuta solamente dall'affermazione (pag. 28) "il paesaggio fu teatro dei più importanti avvenimenti a carattere storico, culturale e politico che hanno toccato l'Europa dell'ultimo secolo, ognuno dei quali ha lasciato una traccia nettissima sul territorio". Viene poi telegraficamente ripresa a pag. 47 dove i luoghi del carso vengono definiti "tragici" e si conclude il capitolo riferito agli aspetti iconografici, immateriali, identitari con la frase "non solo storie di tolleranza, di rispetto di culture, di lingue, di luoghi, di paesaggi, ma pure di guerre, di scontri, di intolleranze, di diversità non comprese e osteggiate, di paesaggi divisi, di confini", seguita da alcune immagini ed una poesia, che tuttavia non permettono di coglierne il vero e più ampio significato.

- Ulteriore confusione sorge dal fatto di associare il concetto di valore paesaggistico al concetto di panoramicità a discapito del fatto che, così, in molti luoghi dell'ambito appaiono non essere considerati gli "aspetti identitari e storico culturali" richiamati dalla definizione di cui al comma 2. In merito alle mancanze sopra citate si rimanda a titolo esemplificativo al già citato estratto riferito al lungomare da Miramare a Trieste (pag. 62) ed all'estratto: "nella zona del Carso isontino il trauma territoriale delle battaglie del Carso ha cancellato i villaggi e le coltivazioni; i piccoli centri presenti all'interno dell'ambito, sono stati quasi completamente ricostruiti dopo la Grande Guerra, perdendo i valori di una <u>speciale identità locale</u>" (pag. 26, capitolo Invarianti strutturali per la conservazione della rete dei beni culturali). Ulteriore confusione nel testo circa la scarsa considerazione degli aspetti identitari e storico culturali si rileva nel capitolo "elementi di deconnotazione" (pag. 33) in cui si riporta che elementi di deconnotazione del paesaggio derivano "dal valico internazionale di Pesek, valico di prima categoria, sorto nel secondo dopoguerra a seguito del trattato di pace che istituiva il nuovo confine di stato con l'allora Jugoslavia, oggi in disuso e in pessime condizioni di manutenzione", oltre ad alcune grandi caserme in disuso e l'ex polveriera di Borgo Grotta Gigante. Si rileva, infine, l'altrettanto isolata e telegrafica indicazione di recuperare e valorizzare i manufatti, le memorie ed i percorsi legati alla storia bellica e post bellica del secondo conflitto mondiale presente a pag. 81.
- Come già evidente in alcuni estratti riportati ai precedenti punti, vengono effettuati ripetuti riferimenti a termini quali "antico" (pagg. 30, 40, 45, 52, 86),

	"tipologie architettoniche tradizionali", "struttura insediativa originaria" (pag. 88, 100) od "insediamento antico" (pagg. 90, 105); che sono però utilizzati senza porre opportuni riferimenti circa l'epoca storica i cui manufatti e segni sul territorio devono essere oggetto di tutela e valorizzazione.
Proposta	Si propone di rivedere le parti di analisi storica, fosse anche sintetizzandole, e quantomeno integrare nella scheda d'Ambito opportuni rimandi bibliografici riguardanti i vari aspetti citati, per rimediare in parte alle carenze rilevate e dare maggiore autorevolezza alla fase di analisi; carenze non adeguatamente risolte dalla raccolta di poesie, quadri e testi, riportata al capitolo "aspetti iconografici, immateriali, identitari". Inoltre si ritiene che "elemento deconnotazione del paesaggio" non possa coincidere con il significato di degrado, in quanto si deve tenere conto del paesaggio consolidato, quale risultato dell'azione congiunta tra uomo e natura, degli aspetti identitari e storico culturali.

Osservazione e motivazione	Trenovia di Opicina Si segnala l'anomala indicazione della linea tranviaria di Trieste - Opicina, nel capitolo "Le reti infrastrutturali" (pag. 32), basata sull'affermazione "E' una linea tranviaria interurbana panoramica", in quanto Opicina risulta essere un rione della città di Trieste e la linea tranviaria è urbana.
Proposta	Si ritiene opportuno catalogare la trenovia di Opicina come <u>linea tranviaria turistica di carattere urbano</u> .

Osservazione e motivazione	Riqualificazione delle cave Si evidenzia che l'affermazione "alcune delle cave abbandonate risultano ancora distinguibili sul territorio non avendo proceduto ad alcun ripristino ambientale e paesaggistico e costituiscono potenziali aree da riqualificare" (pag. 29) non trova poi un preciso riscontro nella disciplina d'uso (pag. 111), in quanto le direttive interessano i ripristini ambientali connessi alla concessione della coltivazione, la gestione dell'esistente e la dismissione o esaurimento dell'attività estrattiva e le nuove realizzazioni di cave.
Proposta	Si richiede di specificare le modalità di riqualificazione delle cave abbandonate tra le direttive della disciplina d'uso

Osservazione e motivazione	Allegato 20, che individua l'ambito di paesaggio 11 denominato "Carso e costiera orientale" non ricomprende l'area del Lisert (12106) e l'area del Villaggio del Pescatore (12107), ambedue connesse con le foci di Timavo e che, inspiegabilmente, risultano incluse nell'ambito di paesaggio 12.
Proposta	Riperimetrazione dell'ambito di paesaggio 11 includendo l'area del Lisert (12106) e l'area

del Villaggio del Pescatore (12107) all'interno dell'ambito di paesaggio 11 per consentire che la prevista area tampone (allegato 21 pag. 61) possa essere progettata unitariamente quale area di salvaguardia delle acque profonde e della fascia delle sorgenti del Timavo. Allegato 20, pag. 83.

Inserire al termine dell'area core del Carso:

Zone tampone: da realizzare tra le diverse aree nei pressi delle infrastrutture per accogliere interventi di deframmentazione e ripristino della connettività.

D) Beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici

Le seguenti osservazioni si soffermano sulla Normativa d'uso presenti nelle Schede dei beni (precisamente sulle Tabelle delle prescrizioni di cui al capo III – Disciplina d'uso. Ogni "paesaggio" individuato al capo II della Normativa d'uso ha una propria Tabella delle prescrizioni. Le medesime prescrizioni sono spesso ripetute per diversi "paesaggi".

Le osservazioni considerano alcune prescrizioni più volte ripetute nelle Schede dei beni dichiarati di notevole interesse.

Osservazione	"la manutenzione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono realizzate con tecniche tradizionali locali oppure con tecnologie che ne consentano il medesimo risultato estetico. La rimozione degli intonaci tradizionali è di norma consentita solamente nel caso essi siano ammalorati, pericolanti o fortemente degradati, fino a costituire pericolo per la pubblica o privata incolumità".
Motivazione	Semplificazione e chiarezza nell'applicazione pratica della norma, pur mantenendo fermo l'obbiettivo del restauro e recupero coerente con la tipologia edilizia tradizionale delle borgate.
Proposta	"la manutenzione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono realizzate con tecniche tradizionali locali oppure con tecnologie che ne consentano il medesimo risultato estetico. La rimozione degli intonaci tradizionali è di norma consentita solamente nel caso essi siano ammalorati, pericolanti o fortemente degradati, fino a costituire pericolo per la pubblica o privata incolumità".

Osservazione	"gli interventi devono essere coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo ed è vietata qualsiasi modificazione dimensionale delle aperture esistenti se originarie e non già modificate in tempi recenti; è vietata la realizzazione di nuove aperture che alterino significativamente l'aspetto esteriore dell'edificio".
Motivazione	Semplificazione e chiarezza nell'applicazione pratica della norma, pur mantenendo fermo l'obbiettivo del restauro e recupero coerente con la tipologia edilizia tradizionale delle borgate.
Proposta	"gli interventi devono essere coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo. ed è vietata qualsiasi modificazione dimensionale delle aperture esistenti se originarie e non già modificate in tempi recenti; E' vietata: la modificazione dimensionale delle aperture esistenti o la realizzazione di nuove aperture, che alterino significativamente l'aspetto esteriore dell'edificio".

Osservazione	"Nel borgo storico sono vietati: - gli impianti fotovoltaici visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico fermo restando la facoltà di utilizzare tegole fotovoltaiche perfettamente integrate nelle coperture esistenti; - gli impianti di produzione di energia anche da fonti rinnovabili che alterino lo stato dei luoghi".
Motivazione	Riferita al secondo capoverso: ogni nuovo intervento presuppone un'alterazione dello stato dei luoghi.
Proposta	Pertanto andrebbe specificato: - cosa si intende con "luoghi": se un ambiente esclusivamente naturale e non modificato da interventi antropici oppure qualsiasi parte del territorio, anche in aree già alterate/modificate; - la norma potrebbe prevedere diversi livelli di alterazione, e nel caso andrebbe specificato meglio quali alterazioni sono consentite a seconda delle caratteristiche dei diversi spazi.

Osservazione "E' vietata ogni modifica allo stato dei luoghi che comporti nuovo consumo di suolo; per le aree pertinenziali degli edifici esistenti valgono le sequenti prescrizioni: - le pavimentazioni esterne degli spazi privati devono essere realizzate con materiali permeabili drenanti coerenti al contesto locale quali ad esempio il ghiaino stabilizzato, la pietra calcarea a spacco, il porfido, o prodotti similari ottenuti con tecniche contemporanee. In ogni caso non è ammesso l'utilizzo di piastrelle, cotto, o materiali artificiali non coerenti alla tradizione dei luoghi". Motivazione Consentire maggiore libertà espressiva, sempre nel rispetto delle qualità paesaggistiche e degli obiettivi del PPR. Inoltre, si rappresenta come nel caso specifico dei Comuni di Trieste e Muggia, i piani regolatori siano stati oggetto di recente approvazione, anche con parere favorevole della Regione. Alcune delle prescrizioni d'uso, però, confliggono in maniera significativa ed immotivata con i detti piani (ad esempio, rendendo inedificabili intere aree o limitando le altezze al di sotto di quanto previste dalle NTA comunali) che condividevano gli stessi indirizzi del PPR in merito alla limitazione del consumo di suolo. Si rappresenta peraltro come altre aree tutelate abbiano risolto tale problematica inserendo nelle prescrizioni d'uso la frase " salvo quanto già previsto dalla strumentazione urbanistica vigente alla data di adozione del presente PPR". **Proposta** E' vietata ogni modifica allo stato dei luoghi che comporti nuovo consumo di suolo per nuove edificazioni, salvo quanto già previsto dalla strumentazione urbanistica vigente alla data di adozione del presente PPR; in ogni caso le altezze e gli ingombri degli interventi di nuova costruzione devono tener conto delle relazioni visuali e delle vedute panoramiche; per le aree pertinenziali degli edifici esistenti valgono le seguenti prescrizioni: le pavimentazioni esterne degli spazi privati devono essere realizzate con materiali permeabili drenanti coerenti al contesto locale quali ad esempio il ghiaino stabilizzato, la pietra calcarea a spacco, il porfido, o prodotti similari ottenuti con tecniche contemporanee. In ogni caso non è ammesso l'utilizzo di piastrelle, cotto, o materiali artificiali non coerenti alla tradizione dei luoghi.

Osservazione	"Non è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia che alteri lo stato dei luoghi tra cui impianti solari termici, fotovoltaici, eolici e di impianti per la produzione di energia da biomassa".
Motivazione	Ogni nuovo intervento presuppone un'alterazione dello stato dei luoghi.
Proposta	Se la norma prevede diversi livelli di alterazione, si chiede di specificare meglio, quali alterazioni sono consentite. Se il termine "luoghi" si riferisce ad un ambiente naturale e non modificato da interventi antropici e la norma di conseguenza consente questo tipo di interventi in aree già alterate/modificate, si chiede di specificare le caratteristiche dei luoghi cui la prescrizione fa riferimento.

E) Reti strategiche

Gli obiettivi del PPR dovrebbero concorrere ad un unico progetto coordinato anche con le reti europee in modo che i diversi territori svolgono ruoli complementari nella ricerca di un migliore equilibrio paesaggistico ambientale dell'intera area. Sarebbe opportuno inserire i collegamenti esitenti delle tre reti con le reti europee confinanti.

All. 70 E1. Scheda della Rete Ecologica Regionale

Osservazione e motivazione	Aree di ripristino di interesse regionale, cap. 1.3.4 (pag. 28 successive). Si indica la possibilità di indirizzare incentivi che utilizzano fondi comunitari per ottimizzare l'efficacia della RER, facendo riferimento ad aree precise di determinati ambiti (es. Magredi di Pn), mentre non c'è nessun riferimento per l'ambito 11, affermando che non vengono inserite fra le aree di ripristino di interesse regionale le direttrici di quest'ambito perché attraversano sempre aree con funzione di connettivo (connettivo rurale).
Proposta	Visto che negli obiettivi di qualità per la rete ecologica (pag. 80 dell'allegato 70) si afferma "Risulta prioritario quindi non solo non incrementare tale indice (indice di frammentazione da infrastrutture – la più alta di tutta la regione), ma anche porre come obiettivo l'abbassamento di tale valore mediante interventi di deframmentazione e ripristino della connettività", è necessario individuare delle aree di ripristino, ovvero fasce tampone che possano accogliere interventi di deframmentazione e ripristino della collettività.

Osservazione	La parte della Rete ecologica Locale, così come interpretabile dai documenti visionati, andrà esplicitata in modo molto puntuale e specialistico affinchè possa effettivamente essere funzionale.
Motivazione	La formazione della Rete ecologica Locale comporterà non poche difficoltà a livello comunale in quanto i corridoi dovranno essere verificati sul campo per predisporre delle cartografie tematiche su habitat e fauna che abbiano una coerenza su scala locale
Proposta	La realizzazione di questa rete presuppone una larga partecipazione, visto che induce effetti sulla complessità del paesaggio con ricadute sulle diverse componenti della società, dagli amministratori agli abitanti, dagli agricoltori agli operatori turistici. In generale, per l'attuazione e la gestione del PPR, sarebbe utile innescare un processo formativo multilivello, magari legati agli Osservatori e dedicati ai professionisti, agli amministratori e ai cittadini. Inoltre il PPR dovrebbe tenere conto di eventuali opere di ingegneria naturalistica, quali sovrappassi faunistici (che potranno diventare sovrappassi anche vegetazionali), per

ridurre la frammentazione del territorio.

All. 76 E2. Scheda della Rete dei Beni culturali

Appare riduttivo considerare la rete dei beni culturali quale mera elencazione classificatoria-tipologica del patrimonio storico-architettonico regionale. Si propone che la rete del patrimonio fisico sia integrata da una rete degli enti preposti alla tutela e valorizzazione dei siti, per dare contenuto operativo e dinamico alla realizzazione della rete stessa. Pertanto si suggerisce di ncludere modalità attuative della rete (costruzione di senso tra siti, azioni didattiche divulgative, percorsi di partecipazione con cittadini, ecc.), che prevedano l'integrazione e il coordinamento tra enti preposti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. A titolo esemplitificativo:

ERPAC, Comuni, UTI, Associazioni (Ville Venete, Associazione dei castelli Fvg, Legambiente, ecc.), Regione, Mibact.

All. 77 • Schede dei Beni culturali di Livello 3

Osservazione	Tra i beni culturali di livello 3 (allegato 77), ovvero "Complessi con forte relazione tra bene e contesto paesaggistico" non è presente nessun sito in provinciale.
Motivazione	Visti i beni individuati nell'elaborato 3, riteniamo che almeno il Tabor di Monrupino, la Basilica di San Giovanni in Tuba e la Basilica di Santa Maria Assunta a Muggia Vecchia debbano essere inseriti in questo elenco, anche perché soste obbligate per il cammino sacro della via Gemina.
Proposta	Si richiede l'inserimento del Tabor di Monrupino, della Basilica di San Giovanni in Tuba e della Basilica di Santa Maria Assunta a Muggia Vecchia tra i beni di livello 3 e che per tali beni sia individuato e georiferito l'areale dell'eventuale vincolo monumentale diretto e indiretto e, ove fosse necessario, sviluppato l'ulteriore contesto utile a garantire una corretta salvaguardia anche dal punto di vista normativo.

Osservazione	La mancata sintesi del corposo lavoro di analisi, ha portato a non includere la via Gemina tra i cammini che più di altri sul territorio regionale sono diventati riferimento comune.
Motivazione	La via Gemina che ricollega Aquileia a Pola, mette a sistema paesaggi e luoghi sacri, anche di importanza storico, culturale ed archeologica quali il Tabor di Monrupino, la Basilica di San Giovanni in Tuba e la Basilica di Santa Maria Assunta a Muggia Vecchia, riferimenti religiosi a valore internazionale, poiché culturalmente legati anche agli abitanti delle vicine Slovenia e Croazia. L'efficiente sistema sentieristico CAI garantisce l'integrazione tra le tre reti.

Proposta	Si chiede l'inserimento della via Gemina tra i cammini che più di altri sul territorio regionale sono diventati riferimento comune al punto 4.6 dell'allegato 76.

All. 79 E3. Scheda della Rete della Mobilità lenta

Si fa notare che per le vie navigabili, al pari delle deve essere definito il mezzo locomotore, specificando il tipo di natante per il quale è navigabile quella porzione di fiume\canale o viceversa.

All. 81 ML2 Il sistema regionale della Mobilità lenta. Carta di progetto Cartografia 1: 50.000

Osservazione	Gli obiettivi strategici delle Reti Strategiche e in particolar modo la ReMoL del PPR per la provincia di Trieste sono importanti, ma l'indefinizione dell'infrastruttura, benché il PPR sia a scala regionale, sarà probabilmente un ostacolo alla attuazione degli stessi.
Motivazione	Gli obiettivi strategici del PPR graficamente segnalati con frecce, tratteggi, etc., quali collegamenti carso-mare, transfrontalieri, implementazione dell'intermodalità, sono assi che richiedono maggiori approfondimenti che non possono essere demandati solo alla progettualità degli enti territoriali.
da una con r collega	Alla luce della valenza paesaggistica del Carso, della Costiera Triestina, oggi attraversati da una fitta rete sentieristica locale (oltre che la città di Trieste), si richiede di delineare con maggior dettaglio le strategie progettuali per valorizzare, come enunciato, i collegamenti con le altre reti strategiche, i collegamenti Carso Mare e gli obiettivi dell'intermodalità.

segnata la FVG2 sul Carso triestino come esistente, ma in rea	Negli allegati 81 della ReMoL (la cui legenda è parzialmente non leggibile) e 89-115 viene segnata la FVG2 sul Carso triestino come esistente, ma in realtà coincide in gran parte con la SP1 (strada che collega Malchina-Ternova-Rupingrande-Monrupino-etc) dove attualmente non è delineata nessuna pista ciclabile.
Motivazione	Correzione di errore evidente.
Proposta	Si chiede di correggere l'allegato 81 da "percorso principale della rete ciclabile di interesse regionale esistente" a "percorso principale della rete ciclabile di interesse regionale programmata". Si chiede di correggere tutti i riferimenti al percorso esistente negli elaborati 89 e 115.